



Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia

**RACCOLTA DELLE
NORMATIVE STATALI E
REGOLAMENTARI
RELATIVE ALL'UNUCI**



Testi vigenti, annotati, commentati e aggiornati ad agosto 2011

Versione 1.2



Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia

Sezione di Trento

“M.O.V.M. Ten. Cesare Battisti”

Via Grazioli, 54

38122 TRENTO Italy

tel/fax +39 0461 231176

sezione@unuci.trento.it

sez.trentounuci.org

<http://www.unuci.trento.it>

A cura del Ten. g. (gua. alp.) cpl. Gian Marco Richiardone.

La raccolta normativa è stata curata con la massima attenzione da parte della Sezione UNUCI di Trento: nonostante questo, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute.

Questa opera è stata rilasciata sotto la licenza “Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 - Italia”. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>.



Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questa opera
- di modificare questa opera

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

Non commerciale. Non puoi usare questa opera per fini commerciali.

Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi questa opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Ogni volta che usi o distribuischi questa opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.

In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi di questa opera non consentiti da questa licenza.

Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.

AVVISO PER COPISTERIE E CENTRI DI STAMPA

Questa pubblicazione si può fotocopiare e riprodurre integralmente senza violare alcuna norma sul copyright e senza dover corrispondere nulla alla SIAE.

Sommario

Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 concernente l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ...	4
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO DELL'U.N.U.C.I.....	14
Regio decreto - legge 9 dicembre 1926, n. 2352 convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261 Costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.).....	28
Legge 12 febbraio 1928, n. 261 Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.....	29
Legge 24 dicembre 1928, n. 3242.....	30
Legge 17 dicembre 1934, n. 2137 Conversione in legge del regio decreto - legge 28 settembre 1934, n. 1697.....	31
Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203 Regolamento recante riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.....	33
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.....	39
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.....	40

Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735 concernente l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia^{1 2}

Il Presidente della Repubblica

visto il regio decreto - legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, sulla costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);³
visto la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'U.N.U.C.I.;⁴
visto il regio decreto - legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;⁵
visto l'articolo 5 del regio decreto - legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha sottoposto l'U.N.U.C.I. alla vigilanza del Ministero della guerra;⁶
visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 820, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'U.N.U.C.I.;⁷
visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile successivo, concernente “Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia”;⁸

1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981.

2 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 237), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, il presente decreto è abrogato a decorrere dall'emissione in vigore del codice e del regolamento.

3 I testi del decreto - legge e relativa legge sono riportati più avanti nella raccolta normativa (pag. 28).

4 Il testo della legge è stato riportato più avanti nella raccolta normativa (pag. 30).

5 Il testo del decreto - legge e relativa legge sono riportati più avanti nella raccolta normativa (pag. 31)

6 L'articolo 5 del regio decreto - legge 2 agosto 1943, n. 704 “Soppressione del partito nazionale fascista” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1943) recita:

Passano alle dipendenze delle amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni:

... omissis ...

al Ministero della guerra:

- Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; ... omissis ...

7 Tale testo si omette in quanto sostituito dallo Statuto attualmente in vigore e quindi non più di interesse.

8 L'articolo 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'Articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382” recita:

113. Enti nazionali ed interregionali.

Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B [n.d.r. l'UNUCI è indicata al punto 41 della tabella B], compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.

Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.

Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.

Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie

visto il nuovo statuto deliberato dal Consiglio nazionale dell'U.N.U.C.I. nella riunione del 23 giugno 1979;
considerato che il predetto nuovo statuto risulta ispirato all'esperienza acquisita dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo trentennio ed adeguato alla mutata realtà sociale;
udito il parere del Consiglio di Stato;
sulla proposta del Ministero della Difesa;

DECRETA

È approvato l'unito nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia composto da 41 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della Difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 luglio 1981

Pertini
Lagorio

STATUTO UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA Disposizioni generali

Articolo 1

L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede centrale in Roma, è l'associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo nonché per concorrere agli scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione professionale.

Articolo 2

L'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special modo:

- a. a tutelare il prestigio degli Ufficiali in congedo, a mantenere alto il morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate ed ai Corpi di appartenenza;
- b. ad aggiornare la preparazione professionale degli Iscritti, curandone la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva;
- c. a rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;
- d. a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli iscritti;
- e. a concorrere a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge 11 luglio 1978, n. 382⁹.

Articolo 3

L'U.N.U.C.I. è apolitica e accoglie gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado e in qualsiasi posizione nonché i cappellani militari appartenenti al ruolo ausiliario e a quello della riserva.

osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.

Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente. ... omissis ...

Il d.P.R. 9 marzo 1979 è attuativo di tale disposizioni, al momento non è stato possibile recuperare il testo.

- 9 Articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 luglio 1978). Successivamente è stato emanato il d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 "Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980).

Articolo 4

L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività istituzionali con:

- a. il contributo di cui all'articolo 3, lettera a), del regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352;¹⁰
- b. l'importo delle tessere di riconoscimento e delle relative quote annuali di convalidazione;
- c. il reddito del proprio patrimonio;
- d. le quote volontarie che gli iscritti desiderino versare per l'incremento delle attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
- e. le entrate straordinarie di qualsiasi genere;
- f. i lasciti, le elargizioni e le donazioni di enti e di privati.

Iscrizione all'U.N.U.C.I.

Articolo 5

L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è volontaria e:

- a. gratuita, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e per quelli di complemento al termine del servizio di prima nomina o di trattenimento. La consegna della relativa tessera, valida solo per l'anno solare a cui si riferisce, è effettuata per il tramite dei reparti militari che hanno in forza gli ufficiali all'atto del congedamento;
- b. a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione gratuita, per gli ufficiali che la rinnovano e per quelli che, dopo un'interruzione, ripristinano l'iscrizione, mediante il versamento della quota annuale di convalidazione della tessera, presso la sede U.N.U.C.I. di appartenenza.

Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine militare d'Italia o della medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi di guerra, ovvero gli iscritti che si rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa la tessera U.N.U.C.I. "ad honorem".

Le relative proposte di concessione, motivate e presentate dal Presidente nazionale o dai Delegati regionali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nazionale.

Articolo 6

L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza dello statuto, nonché delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.

La tessera dell'U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di identità sotto le condizioni di cui all'Articolo 293, 2° comma, del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635¹¹, e, pertanto, costituisce documento di riconoscimento valido nel territorio nazionale.¹²

¹⁰ Vedasi più avanti nella raccolta normativa.

¹¹ L'articolo 293 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" recita:

Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.

Si considerano equipollenti alla carte di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.

¹² Ai sensi dell'articolo 35 commi 1 e 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", è sospesa la validità della tessera UNUCI quale documento di riconoscimento equipollente. L'articolo recita:

35. Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile,

Articolo 7

L'iscritto che commette azioni riprovevoli in contrasto con le finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione del Collegio nazionale dei probiviri, al quale il Presidente nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e, in casi di particolare gravità, espulso dall'Unione.

Articolo 8

L'iscritto che incorre nella perdita del grado cessa di appartenere all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni del grado è sospeso dall'appartenenza all'U.N.U.C.I.

La Presidenza nazionale U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero della Difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità.

Organizzazione

Articolo 9

L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- a. il Presidente nazionale;
- b. l'Ufficio di presidenza;
- c. il Consiglio nazionale;
- d. il Collegio nazionale dei probiviri;
- e. il Comitato centrale di amministrazione;
- f. il Collegio dei sindaci;
- g. il Segretario generale;
- h. il Direttore dei servizi amministrativi;

Sono organi periferici:

- a. la Sezione e il nucleo;
- b. il Delegato regionale;

Organi centrali

Articolo 10

Il Presidente nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le attività.

È nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto tra gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti all'U.N.U.C.I. che, per prestigio morale, intellettuale e culturale, godono di generale estimazione.

Il Presidente nazionale:

- convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, il Comitato centrale di amministrazione e il Consiglio nazionale;
- designa al Ministro della difesa, per la nomina, tre vice Presidenti secondo le norme dell'Articolo 11;
- nomina il Segretario generale e il direttore dei servizi amministrativi;
- cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio nazionale e dal Comitato centrale di amministrazione in materia di gestione amministrativo - contabile; nei casi d'urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Comitato centrale di amministrazione, con eccezione di quelli in materia di predisposizione dei bilanci e regolamentare, sottoponendo i provvedimenti medesimi a ratifica dello stesso Comitato centrale di amministrazione nell'adunanza successiva;
- ha facoltà di delegare ai vice Presidenti lo svolgimento di sue attribuzioni;
- propone al Consiglio nazionale la nomina dei membri del Collegio nazionale dei probiviri;
- propone al Consiglio nazionale la nomina, quali consiglieri onorari, di persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemeritenze verso di essa;

salvo specifica istanza del richiedente.

- nomina commissioni per lo studio di speciali argomenti;
- esercita le sue funzioni demandategli dal presente statuto;
- dura in carica cinque anni e può essere confermato;
- deve risiedere in Roma o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione della carica.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni e facoltà, dal vice Presidente più elevato in grado o più anziano.

Articolo 11

I vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti all'U.N.U.C.I. appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate nell'Ufficio di presidenza le tre Forze armate.

I vice Presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati; devono risiedere in Roma o fissarvi la loro residenza entro trenta giorni dalla nomina.

Esercitano le attribuzioni loro delegate dal Presidente nazionale e assolvono funzioni di collegamento con le rispettive Forze armate ai fini culturali e addestrativi affidati all'U.N.U.C.I.

Articolo 12

L'Ufficio di presidenza:

- a. è composto dal Presidente nazionale, dai vice Presidenti e dal Segretario generale;
- b. coadiuva il Presidente nazionale nell'esplicazione del suo mandato;
- c. funziona da comitato esecutivo per le attribuzioni che ad esso vengono delegate dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale di amministrazione ed è organo esecutivo dei deliberati degli organi stessi;
- d. si raduna collegialmente su convocazione del Presidente nazionale o su richiesta di almeno due membri.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se trattasi di questioni giuridico-amministrative, possono essere sentiti il Direttore dei servizi amministrativi, i capi - servizio e i presidenti di eventuali commissioni.

Articolo 13

Il Segretario generale coadiuva il Presidente nazionale nell'esplicazione della sua attività per la coordinazione degli uffici della presidenza e sovrintende all'impiego del personale della sede centrale. Può essere autorizzato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Il Direttore dei servizi amministrativi coadiuva il Presidente nazionale nella gestione amministrativo - contabile dell'Unione.

Articolo 15

Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.U.C.I. ed è composto dal Presidente nazionale, dai tre vice Presidenti e dai Delegati regionali.

Esso si riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno due volte l'anno o quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio nazionale, indicante l'ordine del giorno, dovrà essere spedita agli interessati almeno venti giorni prima della data fissata per le riunioni.

La riunione è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il consiglio.

Alle adunanze del Consiglio nazionale assistono, senza diritto a voto, i consiglieri onorari, i membri del Comitato centrale di amministrazione di cui alle lettere b. e c. del successivo articolo 17, i sindaci, il Segretario generale e il direttore dei servizi amministrativi.

Il Consiglio nazionale:

- a. stabilisce l'indirizzo generale delle attività dell'U.N.U.C.I.;
- b. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c. delibera sui provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che comunque influiscono sull'indirizzo dell'U.N.U.C.I.;
- d. propone eventuali modificazioni allo statuto e delibera in merito alle varianti al regolamento interno,

- salvo le diverse competenze previste da leggi e regolamenti;
- e. stabilisce l'ammontare della quota di convalidazione annuale della tessera di riconoscimento U.N.U.C.I.;
 - f. delibera la nomina dei consiglieri onorari di cui al precedente articolo 10¹³;
 - g. delibera la nomina, su proposta del Presidente Nazionale, dei membri del Consiglio nazionale dei probiviri.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente nazionale.

Le funzioni di Segretario del Consiglio nazionale sono svolte dal Segretario generale o, in sua assenza, da un ufficiale della presidenza nazionale designato dal Presidente.

Articolo 16

Il Collegio nazionale dei probiviri è costituito da un presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti all'U.N.U.C.I., appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato e residenti in Roma.

I componenti il Collegio vengono nominati dal Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio nazionale su proposta dello stesso Presidente, e durano in carica cinque anni.

L'appartenenza al Collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica nell'Unione.

Il Collegio nazionale dei probiviri si riunisce su richiesta del Presidente nazionale per esprimere pareri su questioni di carattere disciplinare o su vertenze che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I., indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Articolo 17

Il Comitato centrale di amministrazione è costituito:

- a. dal Presidente nazionale e dai vice Presidenti;
- b. da tre membri nominati dal Presidente nazionale, previo parere del Consiglio nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti nelle discipline giuridico-amministrative; uno di detti membri è scelto fra tre nominativi designati dai Delegati regionali;
- c. da due rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri della difesa e del tesoro.

I membri di cui alle precedenti lettere b. e c. durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Se nel corso del quinquennio taluno dei componenti viene a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.

Il Segretario generale ed il Direttore dei servizi amministrativi assistono, quali consulenti, alle sedute del Comitato centrale.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono la convocazione almeno quattro membri.

L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei componenti il Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un iscritto all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.

Articolo 18

Il Comitato centrale di amministrazione è l'organo di ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I. In Particolare, in aderenza agli indirizzi generali fissati dal Consiglio nazionale.

- a. sovrintende all'andamento generale dell'U.N.U.C.I.;
- b. predispone la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'U.N.U.C.I.;
- c. propone al Consiglio nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione e di convalidazione della tessera di riconoscimento;
- d. delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre al suo esame;
- e. decide sui provvedimenti di propria competenza adottati nei casi d'urgenza dal Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 10;

13 Consiglieri onorari: persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerienze verso di essa.

f. assolve gli altri compiti conferitigli dal presente statuto.

Articolo 19

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro della difesa.

Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro.

I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Procedono al controllo amministrativo - contabile della gestione U.N.U.C.I. e al termine di ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio nazionale una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Organi periferici

Articolo 20

Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è la Sezione U.N.U.C.I. che si costituisce quando il numero degli iscritti non è inferiore a cento. Se concorrono particolari circostanze, il Presidente nazionale, su proposta del Delegato regionale, sentito il Comitato centrale di amministrazione, può costituire sezioni aventi un numero inferiore di iscritti.

Il Presidente di sezione è eletto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 40, dagli iscritti alla sezione ed ai nuclei ad essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della sezione e dei nuclei ed assume la rappresentanza della sezione e dei nuclei a tutti gli effetti.

La sua elezione deve essere comunicata alla presidenza nazionale. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In aderenza alle direttive impartite dalla presidenza nazionale, promuove ed organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla coesione degli iscritti.

Il Presidente di sezione designa un vice Presidente, da scegliersi fra gli iscritti, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il nominativo del vice presidente deve essere comunicato alla presidenza nazionale.

Quando l'impedimento o l'assenza del presidente si prolunghino oltre il 90° giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione.

Articolo 21

Presso la sezione è istituito un consiglio di sezione che, in armonia con le norme di carattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., assiste il presidente della sezione nell'esplicazione delle sue attività.

Il consiglio di sezione è composto dal presidente della sezione, che lo presiede, dal vice Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli iscritti che, per la loro particolare esperienza nelle discipline giuridico - amministrative ovvero nel campo delle attività di addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo, assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli associati i cui interessi debbono anche essere rappresentati alla presidenza nazionale nel quadro delle attività considerate nell'articolo 2 del presente statuto.

I membri del Consiglio di sezione durano in carica cinque anni, ma possono cessare anticipatamente dalla carica per decisione motivata dal Presidente della Sezione oppure a domanda.

Se nel corso del quinquennio taluno dei componenti del Consiglio viene comunque a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione e in tal caso il sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

Le deliberazioni del Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 22

Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo, alle norme del presente statuto e alle direttive del Presidente nazionale, quest'ultimo ha facoltà di sottoporre il caso all'ufficio di presidenza nazionale per l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente nazionale, di un commissario straordinario, da scegliersi fra gli iscritti della Sezione. Il commissario rimane in carica fino

all'insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve avvenire entro sei mesi dalla sostituzione del predecessore.

Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio di presidenza nazionale ha facoltà di scioglierla e di trasformarla in nucleo, stabilendo nello stesso tempo la Sezione della quale il nucleo stesso, e gli altri eventualmente ad essa collegati, dovranno far parte.

Articolo 23

Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera le dieci, si costituisce il Nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un Capo nucleo, nominato dal Presidente della Sezione competente per territorio dal quale dipende a tutti gli effetti. La nomina deve essere comunicata al Delegato regionale ed alla presidenza nazionale.

Articolo 24

L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono Sezioni o nuclei può iscriversi ad una Sezione o a un nucleo di sua scelta.

Articolo 25

Per ciascuna delle regioni indicate nell'articolo 131¹⁴ della Costituzione della Repubblica Italiana e successive modificazioni, viene istituito un Delegato regionale.

Ai fini della più economica e funzionale organizzazione periferica dell'U.N.U.C.I., il Presidente nazionale, sentito il Consiglio nazionale, può costituire Circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe.¹⁵

Il Delegato regionale è uno dei Presidenti di Sezione della Circoscrizione regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione stessa.

Egli rappresenta, nel Consiglio nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I. che lo ha eletto ed è il rappresentante del Presidente nazionale nella Circoscrizione stessa.

La sede del Delegato regionale coincide con la sede della Sezione di cui è il Presidente.

Il Delegato regionale:

- indirizza e coordina, in conformità alle direttive impartite dal Presidente nazionale, l'attività culturale, addestrativa, sportiva e amministrativa delle Sezioni della propria Circoscrizione, favorendone i reciproci legami;
- organizza manifestazioni comuni fra le Sezioni della Circoscrizione e, d'accordo con i competenti Delegati regionali, anche fra più Circoscrizioni;
- riceve e riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente a quanto previsto dall'articolo 2 del presente statuto e le trasmette alla presidenza nazionale, corredandole di parere.

Articolo 26

Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza autorizzazione della presidenza nazionale.

Disposizioni comuni agli organi centrali e periferici

Articolo 27

Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si osservano le disposizioni emanate dai Comandi di presidio militare.

Articolo 28

Tutte le cariche sono gratuite.

14 L'articolo 131 della Costituzione così recita:

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

15 Ad oggi, le Delegazioni regionali sono: Piemonte e Valle d'Aosta; Liguria; Lombardia; Veneto e Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna; Toscana; Marche; Umbria; Lazio Abruzzo Molise; Campania; Puglia e Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Al Presidente nazionale, ai vice Presidenti nazionali, ai componenti il Comitato centrale di amministrazione, ai sindaci e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese, non costituente emolumento, nella misura stabilita dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale di amministrazione.

Analogo rimborso spese può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni nominate dal Presidente nazionale, che ne stabilisce l'entità sentito il Comitato centrale di amministrazione.

Il rimborso spese di cui al comma precedente non è cumulabile con quello previsto dal 2° comma del presente articolo.

Articolo 29

Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo - che offrono spontaneamente la loro collaborazione.

Ai coadiutori può essere concesso un rimborso spese, non costituente emolumento, stabilito dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale di amministrazione.

Alla nomina dei coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla presidenza nazionale e al Delegato regionale.

Il numero dei coadiutori per ciascuna Sezione, viene stabilito, all'inizio di ogni anno, dalla presidenza nazionale, in base al numero degli iscritti alla sezione stessa, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Disposizioni amministrative e contabili

Articolo 30

L'anno finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 31

Il bilancio di previsione e il suo conto consuntivo economico - patrimoniale e finanziario, predisposti dal Comitato centrale di amministrazione, giusta le norme di legge in vigore, debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Entrambi i documenti, nonché gli atti di straordinaria amministrazione e le delibere concernenti i rimborsi spese, debbono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero della difesa, al Ministero del tesoro e alla Corte dei conti, per i controlli di competenza, secondo le leggi in vigore.

Articolo 32

La presidenza nazionale assegna annualmente alla Sezione le somme necessarie per l'attività propria e dei nuclei ad essa collegati.

La Sezione è tenuta a dare il rendiconto di gestione alla presidenza nazionale durante l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento interno.

Articolo 33

La gestione del rimborso spese di cui all'Articolo 29 per i coadiutori degli organi periferici è affidata al Delegato regionale.

Articolo 34

Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti "ad honorem" o dagli altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione della tessera vengono versate dalla Sezione alla presidenza nazionale.

Articolo 35

Il patrimonio dell'U.N.U.C.I. è costituito dai proventi di cui all'articolo 4 del presente statuto, dagli eventuali avanzi di gestione che possono essere destinati ad incrementi del patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.

Articolo 36

La quota annuale di convalidazione della tessera viene, di massima, versata da ogni iscritto direttamente presso la sede della Sezione di appartenenza o attraverso versamenti sul conto corrente della Sezione stessa.

Organi costituiti all'estero

Articolo 37

Previa intese della presidenza nazionale con le competenti autorità, possono essere costituite all'estero sezioni U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo ivi residenti.

Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti alla Sezione.

Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma e debbono essere autosufficienti: a tale scopo compilano un proprio bilancio. La quota di convalidazione annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun Presidente di Sezione in base al valore della moneta e alle condizioni locali.

La tessera U.N.U.C.I., valida solo per il territorio italiano, è rilasciata dalla presidenza nazionale e deve essere convalidata dall'autorità consolare.

Adesione ad organizzazioni internazionali

Articolo 38

L'U.N.U.C.I. può aderire in condizioni di parità e previa decisione del Ministero della difesa, sentito il Ministero degli affari esteri, ad organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in congedo, di cui facciano parte enti similari appartenenti a Stati con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.

Rivista "Unuci"

Articolo 39

La presidenza nazionale pubblica la rivista "U.N.U.C.I." che viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti.

La rivista può essere inviata altresì alle vedove ed ai figli di ufficiali già iscritti che ne facciano richiesta e che versino una quota uguale a quella stabilita per l'iscritto a pagamento.

Il direttore della rivista è nominato dal Presidente nazionale, sentito l'Ufficio di presidenza.

Disposizioni finali

Articolo 40

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto dovrà essere emanato il regolamento interno di attuazione, che sarà predisposto dall'Ufficio di presidenza nazionale, approvato dal Consiglio nazionale ed emanato dal Presidente nazionale dell'U.N.U.C.I.

Articolo 41

Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, numero 820.

VISTO d'Ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della difesa: Lagorio

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dello STATUTO DELL'U.N.U.C.I.

(Riferimento Articolo 40 dello Statuto U.N.U.C.I.)

(approvato dal Consiglio Nazionale dell'U.N.U.C.I. nella seduta del 24 ottobre 1981)

PARTE I	-	Generalità (artt. 1,2,3)
PARTE II	-	Iscrizione all'U.N.U.C.I. (artt. 4,5,6,7,8)
PARTE III	-	Ordinamento (artt. 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18)
	-	Organizzazione periferica (artt. 19, 20)
PARTE IV	-	Disciplina (artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
PARTE V	-	Elezioni (artt. 28, 29, 30, 31, 32)
PARTE VI	-	Organi fuori del territorio nazionale (Articolo 33)
PARTE VII	-	Norme transitorie (artt. 34, 35)

Allegati:

A	-	Circoscrizioni Regionali U.N.U.C.I.
B	-	Fac simile scheda di elezione del Delegato Regionale
C	-	Fac simile scheda elezione del Presidente di Sezione
D	-	Fac simile carta da lettere intestata

PARTE PRIMA - Generalità

Articolo 1

Gli scopi che l'UNUCI si propone e le attività che svolge per conseguire detti scopi sono indicati negli articoli 1 e 2 dello Statuto.

Articolo 2

La apoliticità dell'UNUCI affermata dall'articolo 3 dello Statuto, impegna ogni iscritto a non coinvolgere l'associazione nell'attività di alcun partito politico ed a non portare nell'associazione le posizioni o la propaganda di esso.

E' incompatibile con cariche direttive dell'UNUCI, lo svolgere attivismo politico, partecipare quale candidato ad elezioni politiche o amministrative, o ricoprire incarichi nell'organizzazione centrale o periferica di partiti politici.

L'iscritto che si presenta candidato alle elezioni deve all'atto della pubblicazione delle liste elettorali rassegnare le dimissioni da incarichi direttivi ricoperti nella organizzazione centrale o periferica dell'UNUCI (Presidente Nazionale, Vice Presidente, Segretario Generale, Capo Ufficio della Presidenza Nazionale, Delegato Regionale, Presidente di Sezione, Capo Nucleo).

Quando necessario verrà nominato un Commissario Straordinario.

L'iscritto che ricopra incarichi nella organizzazione centrale o periferica di partiti politici deve rassegnare le dimissioni da incarichi direttivi ricoperti nella organizzazione centrale o periferica dell'UNUCI.

Articolo 3

Per lo svolgimento delle sue attività statutarie l'UNUCI si avvale delle fonti di finanziamento indicate dall'Articolo 4 dello Statuto.

Per quanto riguarda la lettera f) di detto articolo - lasciti, elargizioni, donazioni, di enti e privati, - dovranno essere osservate le norme cautelative previste dalla legge per gli Enti di Diritto Pubblico.

PARTE SECONDA - Iscrizione all'U.N.U.C.I.

Articolo 4

L'iscrizione all'UNUCI - libera unione degli Ufficiali che sono appartenuti con qualsiasi grado alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato Italiano - è volontaria. Essa è:

- gratuita per la prima concessione: La tessera di iscrizione viene consegnata dal Comandante di Corpo

- all'atto della cessazione dal servizio e scade il 31 dicembre dell'anno in cui viene concessa;
- rinnovabile a pagamento mediante il versamento della quota annuale di convalidazione della tessera presso la Sezione UNUCI di appartenenza: il versamento deve essere fatto entro il 31 marzo e conferisce validità alla tessera fino al 31 dicembre dell'anno. All'atto del pagamento l'iscritto riceverà il talloncino di convalida da unire alla tessera.

Il versamento della quota annuale dà diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall'UNUCI, a ricevere la Rivista edita dall'UNUCI ed a fruire di tutte le facilitazioni previste per gli iscritti ed i loro familiari.

La quota annuale di convalidazione della tessera di riconoscimento viene indicata ogni anno dal Comitato Centrale di Amministrazione e fissata dal Consiglio Nazionale.

4a

Possono far parte dell'UNUCI gli Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, con il grado rivestito al momento dello scioglimento del Corpo per effetto della legge 1.4.1981 n. 121.

Articolo 5

Tessere "ad honorem". Può essere concessa agli Ufficiali in congedo decorati dell'Ordine Militare d'Italia, ai decorati di medaglia d'oro al V.M., ai grandi invalidi di guerra, intendendosi per tali coloro che godono di pensione di guerra di 1^a categoria anche agli iscritti che si rendano benemeriti dell'Ente.

5a

La tessera ad honorem è gratuita e comporta l'iscrizione vitalizia gratuita all'UNUCI.

5b

La proposta di concessione della tessera "ad honorem" deve essere formulata dal Presidente di Sezione alla quale appartiene l'iscritto corredata da una completa relazione che illustri l'attività e ne motivi l'eccezionale concessione.

Deve essere inoltrata al Delegato Regionale che la trasmetterà alla Presidenza Nazionale con il proprio motivato parere.

5c

Il Presidente Nazionale sottoporrà tali proposte con il proprio parere unitamente ad altre eventuali proprie, al successivo Consiglio Nazionale per l'approvazione.

5d

La tessera "ad honorem" sarà consegnata all'iscritto dal Presidente Nazionale o, in suo nome, da un suo delegato.

Articolo 6

La tessera essendo documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità sotto le condizioni di cui all'Articolo 293 2° comma del RDL 6/5/1940 n. 635 deve essere rinnovata ogni 9 anni.

Articolo 7

La qualifica di iscritto all'UNUCI si perde:

- per volontà dell'iscritto, mediante le "dimissioni";
- per inadempienze amministrative, per "morosità"
- per provvedimento disciplinare, con "l'espulsione".

7a

Le dimissioni hanno corso dal giorno successivo a quello in cui l'iscritto presenta comunicazione scritta alla sezione di appartenenza. La comunicazione può non essere motivata.

7b

La perdita della qualifica di iscritto per morosità si verifica al 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo versamento della quota annuale di convalidazione della tessera.

7c

La perdita della qualifica per espulsione si verifica dalla data del provvedimento: L'iscritto espulso dovrà restituire la tessera alla Sezione d'appartenenza, su invito di questa.

Articolo 8

Non possono far parte dell'U.N.U.C.I.:

- coloro che abbiano riportato condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici o che incida sulla onorabilità del condannato, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che siano incorsi nella perdita dell'elettorato attivo;
- coloro che siano incorsi nella perdita del grado.

PARTE TERZA - Ordinamento

Articolo 9

L'UNUCI svolge le sue funzioni ed attività per mezzo degli Organi centrali e periferici.

Sono organi centrali di vertice:

- Il Presidente Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Sono organi periferici:

- Le Circoscrizioni Regionali
- Le Sezioni ed i Nuclei

Sono organi amministrativi gestionali:

- Il Segretario generale
- Il Comitato Centrale di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori

Sono organi periferici:

- I centri di Costo.

Articolo 10

Il Presidente Nazionale per l'esercizio delle sue attività è coadiuvato dai tre Vice Presidenti e da un numero vario di Uffici.

Assiste il Presidente Nazionale per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Per la consulenza ed assistenza legale e per la consulenza ed assistenza tecnica, il Presidente Nazionale può avvalersi dell'opera di liberi professionisti iscritti all'UNUCI.

Articolo 11

I tre Vice Presidenti, oltre alle funzioni di collegamento indicate nell'ultimo comma dell'Articolo 11 dello Statuto possono, per delega del Presidente Nazionale, soprintendere ad alcune attività svolte dall'UNUCI.

Le attività svolte dall'UNUCI sono indicate come segue:

- Addestramento, sport, partecipazione alle attività ed ai congressi internazionali della CIOR;
- Rivista "UNUCI";
- Protezione Civile;
- Tesseramento, proselitismo, archivio anagrafico meccanografico;
- tutela degli interessi degli iscritti;
- beni mobili ed immobili di proprietà od in affitto;
- attività amministrative.

Articolo 12

Il Segretario Generale è il massimo organo amministrativo e provvede inoltre al funzionamento della Sede della Presidenza Nazionale, alla sua efficienza ed al funzionamento dei suoi servizi. Tutta l'attività amministrativa è regolata da un regolamento di contabilità.

Ha inoltre i seguenti compiti:

- E' capo del personale degli uffici della Sede Centrale e ne conserva il relativo carteggio.
- Registra le elezioni dei Presidenti di Sezione, predispose le elezioni del Delegato Regionale e conserva il carteggio relativo alle elezioni stesse.
- Compila e conserva i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Conserva il carteggio delle riunioni del Consiglio Nazionale e ne compila e dirama i verbali.
- Visiona tutta la corrispondenza in arrivo, ponendo in visione al Presidente Nazionale quella che può interessarlo direttamente secondo le direttive da lui avute.

- Firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Il Direttore responsabile della Rivista "UNUCI" ne cura l'impostazione e la redazione secondo le direttive del Presidente Nazionale; controlla le ditte fornitrici della stampa e della spedizione per quanto attiene al lavoro svolto per la Rivista:

Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale.

E' il massimo organo collegiale di vertice dell'UNUCI.

La sua composizione, i membri con o senza diritto di voto, gli argomenti sui quali deve deliberare sono indicati nell'Articolo 15 dello Statuto.

14a

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente più elevato in grado o anziano.

14b

L'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale contiene l'ordine del giorno della riunione e ne indica il giorno e l'ora di inizio.

Può comprendere anche uno o più allegati che illustrino i singoli argomenti compresi nell'ordine del giorno.

14c

Se un Delegato Regionale ritiene di sottoporre al Consiglio Nazionale un argomento che giudichi di interesse generale, lo segnalerà al Presidente Nazionale accompagnandolo con una relazione illustrativa.

Il Presidente Nazionale, se lo ritiene opportuno, lo inserisce nell'ordine del giorno sotto la voce "varie ed eventuali" alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

14d

La nomina di persone estranee all'UNUCI quale "Consigliere Onorario", deve essere fatta con estrema cautela e la proposta può essere fatta solo per chi abbia acquisito spiccate benemeritenze verso l'Unione.

14e

Il Consiglio Nazionale può nominare "Consigliere Nazionale Onorario" il Presidente Nazionale che cessa dalla carica.

Articolo 15 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri:

La composizione ed i compiti del Collegio Nazionale dei Proviviri sono indicati nell'Articolo 16 dello Statuto.

15a

Le vertenze che il Presidente nazionale sottopone all'esame del Collegio possono essere originate dal comportamento degli iscritti nella loro attività pubblica o privata, oppure da fatti o situazioni che si originano fra gli iscritti in quanto tali o fra gli iscritti e gli Organi periferici (Presidente di Sezione e/o Delegato Regionale) o fra gli iscritti e gli Organi centrali (Presidenza Nazionale e sua articolazione interna). Possono anche essere originate da eventi che sono sorti fra gli organi periferici tra loro o tra organi periferici e organi centrali: Per organi periferici si intendono le persone dei titolari delle cariche (Delegato Regionale, Presidente di Sezione), che a tutti gli effetti le rappresentano.

15b

Le vertenze che vengono sottoposte al giudizio del Collegio Nazionale dei Proviviri devono riferirsi solo a violazioni dello spirito o della lettera dello Statuto dell'UNUCI o del suo Regolamento di applicazione.

15c

I Proviviri hanno facoltà di interrogare, richiedere relazioni e testimonianze, esaminare carteggio, convocare ogni iscritto all'UNUCI, qualunque sia l'incarico da esso rivestito nell'organizzazione, per chiarire il caso in esame.

15d

Il termine dell'indagine il Collegio Nazionale dei Proviviri presenta al Presidente Nazionale una relazione che si conclude con la motivata proposta del provvedimento da adottare.

L'Articolo 7 dello Statuto indica i provvedimenti che i Proviviri possono proporre.

15e

Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri, può essere "deliberativo" quando il Presidente Nazionale "devolve" ad esso il caso per l'esame e le decisioni da adottare (Articolo 7 dello Statuto), oppure può essere consultivo quando il Presidente Nazionale chiede ad esso un parere sul caso sottoposto all'esame (Articolo 16 dello Statuto).

Nel primo caso - giudizio deliberativo - il Presidente Nazionale darà corso al provvedimento indicato dal Collegio Nazionale dei Probiviri; nel secondo caso il giudizio dei Probiviri non è vincolante per il Presidente Nazionale, che può rimettere il caso al Consiglio Nazionale il cui deliberato è definitivo.

Articolo 16

Le attività degli altri organi amministrativi sono previsti dal Regolamento di contabilità.

L'Organizzazione Periferica

Articolo 17 Il Delegato Regionale.

17a

L'Articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana suddivide il territorio dello Stato in 19 Regioni.

Per ragioni organizzative o amministrative, connesse all'estensione territoriale della Regione ed al numero delle Sezioni UNUCI costituite nella Regione, il Presidente Nazionale sentito il Consiglio Nazionale, può riunire in un'unica circoscrizione più regioni limitrofe.

17b

L'articolazione delle Circoscrizioni Regionali dell'UNUCI è definita:

1. Circoscrizione Regionale PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
2. LOMBARDIA
3. VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
4. FRIULI VENEZIA GIULIA
5. LIGURIA
6. EMILIA ROMAGNA
7. TOSCANA
8. UMBRIA
9. MARCHE
10. LAZIO ABRUZZO E MOLISE
11. CAMPANIA
12. PUGLIA E BASILICATA
13. CALABRIA
14. SICILIA
15. SARDEGNA

I confini delle Circoscrizioni Regionali UNUCI coincidono con i confini amministrativi delle Regioni costituenti le Circoscrizioni stesse.

17c

I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell'Articolo 25 dello Statuto.

Quale rappresentante del Presidente Nazionale nella Circoscrizione, il Delegato Regionale è l'elemento propulsore di tutte le attività UNUCI che vengono svolte dalle Sezioni che sono sotto il suo coordinamento e controllo.

Quale eletto dei Presidenti di Sezione, li rappresenta in seno al Consiglio Nazionale e tratta con la Presidenza Nazionale tutti i problemi delle Sezioni che non può risolvere al suo livello o investono argomenti di carattere generale.

Egli deve sapere instaurare e mantenere rapporti di chiara cordiale e fattiva collaborazione con le Autorità Militari, civili e politiche della Regione per il migliore raggiungimento dei fini dell'UNUCI.

Il Delegato Regionale è eletto dai Presidenti di Sezione della Circoscrizione scegliendo il nominativo su una terna di candidati proposti dalla Presidenza Nazionale che nel formularla terrà presenti i seguenti criteri:

1. ubicazione della Sezione: sede nel capoluogo di Regione o in capoluoghi di province limitrofe;
2. Presenza nella sede di importanti Comandi Militari;
3. Disponibilità di coadiutori, che consentano di assolvere il duplice compito di Presidente di Sezione e di Delegato Regionale.

4. Forza della Sezione: I Presidenti di Sezione elettori del Delegato Regionale possono votare il nominativo di altro Presidente di Sezione della circoscrizione, al di fuori della terna di candidati proposti dalla Presidenza Nazionale.

17d

Quando il Presidente di Sezione viene eletto Delegato Regionale, il Vice Presidente di Sezione o altro iscritto della Sezione scelto dal Delegato Regionale, assume anche l'incarico di Vice Delegato Regionale e sarà considerato coadiutore ai sensi dell'Articolo 29 dello Statuto.

Il nome del Vice Delegato Regionale sarà comunicato alla Presidenza Nazionale ed alle sezioni della Circoscrizione.

17e

In caso di assenza o di impedimento, il Delegato Regionale è sostituito dal Vice Delegato Regionale.

Se il Presidente di Sezione Delegato Regionale, decade dall'incarico di Presidente di Sezione, cessa anche dall'incarico di Delegato Regionale e decade dall'incarico anche il Vice Delegato Regionale. Il Presidente Nazionale nomina un Presidente di Sezione od un iscritto della Circoscrizione territoriale UNUCI, "Delegato Regionale facente funzione".

Entro 60 giorni dall'elezione del Presidente di Sezione, la Presidenza Nazionale indice le elezioni per la nomina del Delegato regionale.

17f

Il Delegato Regionale è anche Presidente di Sezione.

La sua attività quale Delegato Regionale deve essere nettamente separata da quella che svolge quale Presidente di Sezione.

La corrispondenza, il protocollo, l'archivio del Delegato Regionale, devono essere separati da quelli della Sezione.

Il Delegato Regionale terrà un "registro del Delegato Regionale" nel quale al termine di ogni semestre solare (30 giugno - 31 dicembre) farà una sintetica relazione dell'attività svolta, dei fatti e dati salienti della circoscrizione UNUCI.

17g

Il carteggio, il protocollo, l'archivio ed il Registro del Delegato Regionale vengono presi in consegna con atto verbalizzato del Delegato Regionale subentrante che li trasferisce nella propria sede e li continua.

17h

Nel caso di fusione di due circoscrizioni regionali, il Delegato Regionale cessante trasmette il proprio carteggio, protocollo archivio e registro al Delegato Regionale incorporante che conserva il tutto nel proprio archivio.

Articolo 18 - La Sezione

La vita dell'UNUCI si svolge nelle Sezioni: Dalla capacità organizzativa, dall'iniziativa del Presidente di Sezione., dalla sua capacità di tenere tutti uniti, affiatati gli iscritti, di creare e mantenere i rapporti umani di feconda collaborazione, dipende il successo tutta l'organizzazione dell'Unione nel conseguimento degli scopi che le sono propri.

18a

Il presidente di Sezione dirige l'attività della Sezione e ne è responsabile verso il Delegato Regionale e verso la Presidenza Nazionale.

18b

Il Presidente di Sezione è coadiuvato nella sua azione da un Vice Presidente e dai Consiglieri (Articolo 20 e 21 dello Statuto): i Consiglieri sono 5 nelle Sezioni fino a 500 iscritti; sono 7 nelle Sezioni con oltre 500 iscritti.

18c

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri, costituiscono il Consiglio di Sezione.

Il Consiglio di Sezione si riunisce su convocazione del Presidente di Sezione su richiesta di almeno tre dei suoi componenti: Comunque almeno due volte l'anno.

18d

Presso ogni Sezione deve essere tenuto un "Registro dei verbali del Consiglio di Sezione" di cui è responsabile il Presidente di Sezione.

Ogni volta che il Consiglio di Sezione si riunisce deve essere redatto un verbale contenente l'elenco degli argomenti trattati e le decisioni prese su ognuno di essi. Tale verbale deve essere trascritto nel Registro

dei verbali del Consiglio di Sezione. I verbali sono contraddistinti da numerazione progressiva e dalla data.

18e

Il presidente di Sezione può incaricare ognuno dei Consiglieri di sovrintendere ad una delle attività nelle quali si articola la vita associativa della Sezione.

L'elencazione fatta nell'Articolo 11d è indicativa.

18f

Qualora, ricorrendo le circostanze cui all'ultimo comma dell'articolo 22 dello Statuto, il Presidente di Sezione venga sostituito da un Commissario Straordinario, anche il Vice Presidente di Sezione ed i Consiglieri decadono dal loro incarico sotto la stessa data dalla nomina del Commissario.

Il Commissario straordinario ha la piena responsabilità dell'attività della Sezione ed assume tutte le iniziative necessarie.

Può farsi aiutare da alcuni iscritti di sua fiducia che però non assumono la qualifica di "Consiglieri".

Il Commissario entro 90 giorni dalla sua nomina indice le elezioni del Presidente di Sezione.

18g - Trasformazione di una Sezione in Nucleo.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 22 secondo comma dello Statuto, o il numero degli iscritti scende sotto le 100 unità, una Sezione può essere trasformata in Nucleo. La motivata proposta di scioglimento della Sezione e della sua contrazione a Nucleo è fatta dal Delegato Regionale al Presidente Nazionale.

Nella proposta il delegato Regionale indicherà anche da quali altre Sezioni dovranno dipendere il nuovo Nucleo ed i Nuclei eventualmente dipendenti dalla disciolta Sezione.

Il Presidente di Sezione, il Vice Presidente, ed i Consiglieri decadono dal proprio incarico sotto la stessa data della costituzione del Nucleo.

Il carteggio, il protocollo, l'archivio ed il registro dei verbali del Consiglio di Sezione vengono chiusi e trasferiti alla Sezione della quale il Nucleo è entrato a far parte, che li conserverà nel proprio archivio.

18h - Costituzione di un Nucleo

Il Nucleo si può costituire quando si verificano le circostanze previste dall'Articolo 23 dello Statuto.

La proposta di costituzione di un Nucleo è fatta dal Presidente di Sezione sentito il Consiglio di Sezione, alla Presidenza Nazionale tramite il Delegato Regionale. Questi trasmette la proposta alla Presidenza Nazionale con il proprio parere.

La Presidenza Nazionale, se concorda, dispone la costituzione del Nucleo.

Il Capo Nucleo:

- è nominato dal presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione;
- dura in carica 5 anni e può essere riconfermato;
- può cessare anticipatamente dall'incarico per decisione motivata del Presidente di Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, oppure a domanda.

La nomina del Capo Nucleo e la sua sostituzione e la sua sostituzione devono formare oggetto di annotazione sul registro dei verbali del Consiglio di Sezione.

18i - Trasformazione di un Nucleo in Sezione

La trasformazione di un Nucleo in sezione è disposta dal Presidente Nazionale su proposta del delegato regionale quando ricorrano le condizioni previste dall'Articolo 20 dello Statuto.

Il Presidente Nazionale su proposta del Delegato Regionale fissa la circoscrizione territoriale della Sezione.

I nuclei che sono già costituiti e sono compresi in detta circoscrizione vengono posti alle dipendenze della Sezione,

Il Presidente Nazionale, su proposta del Delegato Regionale nominerà un Commissario Straordinario con l'incarico di indire elezioni del Presidente di Sezione, che dovranno essere fatte entro 90 giorni dalla sua nomina.

18l - Scioglimento di un Nucleo

Qualora la consistenza numerica di iscritti di un Nucleo scenda di massima sotto le 11 unità, il Presidente di Sezione ne proporrà lo scioglimento alla Presidenza Nazionale, tramite Delegato Regionale.

Il delegato Regionale inoltra la proposta con il proprio parere.

Il Presidente Nazionale se concorda ne delibera lo scioglimento.

Tutto il carteggio del Nucleo disciolto è trasmesso alla Sezione dalla quale il Nucleo dipendeva, che lo conserverà- nel proprio archivio.

PARTE QUARTA - La disciplina

Articolo 19

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ad un iscritto sono: ammonizione, sospensione, espulsione dall'Unione (Articolo 7 dello Statuto)

19a

Un iscritto può essere proposto per una sanzione disciplinare solo su delibera del Consiglio di Sezione a cui appartiene.

19b

Il Presidente di Sezione, qualora rilevi che un iscritto commetta azioni o assuma comportamenti contrari allo spirito ed alla lettera dello Statuto dell'Unione e del suo Regolamento, può, ove ritenuto opportuno, invitarlo all'osservanza dei doveri che ha liberamente assunto iscrivendosi all'UNUCI.

Qualora l'invito verbale non ottenga il ravvedimento auspicato, sottoporrà il caso al Consiglio di Sezione che, chiamato l'iscritto, contestatigli gli addebiti, sentite e vagliate le giustificazioni addotte, decide se l'iscritto debba essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

Articolo 20

La proposta di provvedimento disciplinare, corredata dal verbale del Consiglio di Sezione verrà inoltrata al Presidente Nazionale dal Presidente di Sezione tramite il Delegato Regionale che la munisce di proprio parere.

Articolo 21

Il Presidente Nazionale devolve il caso al Collegio Nazionale dei Probiviri, per le decisioni da adottare nel quadro dell'Articolo 16a del presente regolamento.

Articolo 22

Ogni provvedimento disciplinare deve essere sempre chiaramente motivato.

Articolo 23

Avverso al provvedimento disciplinare, l'iscritto può ricorrere al Consiglio Nazionale la cui deliberazione è insindacabile e definitiva. Ogni ricorso, redatto in forma corretta, deve essere inviato alla Presidenza Nazionale opportunamente documentato dall'iscritto che lo presenta.

Non sono ammessi reclami o ricorsi collettivi.

Articolo 24

L'espulsione di un iscritto dall'UNUCI deve essere sempre deliberata dal Consiglio Nazionale su conforme parere del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 25

Il Presidente di Sezione è tenuto a segnalare alla Presidenza Nazionale tramite il Delegato Regionale, l'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale per motivi che possano ledere la sua onorabilità.

PARTE QUINTA - Le elezioni

Articolo 26

Le elezioni vengono svolte per eleggere il Presidente di Sezione ed il Delegato Regionale.

All'elezione del Presidente di Sezione partecipano tutti gli iscritti alla Sezione ed i Nuclei ad essa collegati.

All'elezione del Delegato Regionale partecipano tutti i Presidenti di Sezione della Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I..

26a

Per essere eletto e/o elettore, l'iscritto deve avere la tessera completa del talloncino di convalida per l'anno in corso o almeno per l'anno precedente. Il requisito non è richiesto agli iscritti che godono della gratuità della tessera.

L'elettore può esprimere il proprio voto anche per corrispondenza.

Articolo 27 - Elezioni del Presidente di Sezione

Le elezioni del Presidente di Sezione si svolgono in tutto il territorio nazionale nell'arco dei due giorni feriali prossimi alla giornata festiva vicina alla metà del mese di novembre dell'anno in cui devono essere rinnovate le cariche.

I seggi elettorali rimarranno aperti di massima dalle ore 12,00 alle ore 20,00 del venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del sabato.

27a

La data delle elezioni dei Presidenti di Sezione è fissata dal Presidente Nazionale e comunicata tutti gli iscritti mediante la Rivista "U.N.U.CI."

27b

Il mandato quinquennale del Presidente di Sezione scade il 31 dicembre del 5° anno dalla sua nomina.

Almeno 120 giorni prima della scadenza, il Presidente di Sezione o il Commissario Straordinario, dovrà comunicare alla Presidenza Nazionale, per la pubblicazione sulla rivista, la data e l'orario delle elezioni e la sede nella quale sarà istituito il seggio elettorale.

27c

La formazione della lista dei Candidati è devoluta al Consiglio di Sezione o al Commissario Straordinario, tenendo presente che tutti gli iscritti alla Sezione ed ai Nuclei ad essa collegati sono proponibili per l'elezione a Presidente di Sezione.

La lista dei candidati, proposta dal Consiglio di Sezione o dal Commissario Straordinario, dovrà comprendere, elencati in ordine alfabetico e con il grado non meno di 3 nominativi e non più di 5 per Sezioni fino a 2.000 iscritti - e non più di 10 per Sezioni con più di 2000 iscritti. Ogni nominativo dovrà essere corredato da un breve "curriculum vitae".

La lista dei candidati proposti con i relativi curricula dovrà essere esposta nella sede della Sezione in buona evidenza 40 giorni prima delle elezioni e rimanere esposta fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Gli iscritti che desiderano candidarsi alle elezioni, se in regola con la tessera associativa, segnaleranno il proprio nominativo alla Presidenza di Sezione corredando la richiesta con il proprio breve curriculum vitae. Tali nominativi saranno aggiunti in ordine alfabetico e con il grado, sotto la voce "autocandidati" alla lista predisposta dal Consiglio di Sezione e dovranno rimanere esposti nella sede della Sezione fino al termine delle operazioni elettorali.

La segnalazione degli autocandidati dovrà giungere alla Presidenza della Sezione non più tardi di 30 giorni prima della data delle elezioni.

27d

I candidati ed autocandidati per svolgere la propaganda elettorale che reputano opportuna, possono accedere alla consultazione dei tabulati o degli elenchi degli iscritti alla Sezione. Non è consentito farne fotocopia ma gli interessati possono copiare i nomi ed i recapiti degli iscritti ai quali desiderano indirizzare loro comunicazioni.

Tale consultazione è consentita da 40 ad 8 giorni prima delle elezioni. Il Presidente di Sezione o il Commissario Straordinario agevoleranno queste operazioni.

27e

L'insediamento del Presidente di Sezione nuovo eletto deve avvenire al 1° gennaio dell'anno successivo. Esso avviene con regolare passaggio di consegne verbalizzato, e tale verbale deve essere trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Sezione. Sarà presente, quando possibile, il Delegato Regionale.

27f

Eventi particolari possono richiedere che l'elezione del Presidente di Sezione avvenga prima della scadenza quinquennale per decesso (Articolo 20 ultimo comma dello Statuto), decadenza dalla carica per impedimento o assenza, dimissioni, sostituzione ai sensi dell'Articolo 22 primo comma dello Statuto.

Il Presidente di Sezione dimissionario, qualora ne abbia le possibilità, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi il Commissario Straordinario sarà responsabile di attivare e di organizzare le operazioni connesse alle nuove elezioni.

Le elezioni che sono determinate da questi particolari eventi hanno luogo in due periodi dell'anno, uno autunnale ed uno estivo, salvo che non occorra procedere alle elezioni entro sei mesi come previsto dall'Articolo 22 dello Statuto. In particolare le sezioni che si rendono vacanti dal 1° gennaio al 30 giugno svolgono le elezioni a cavallo del 15 novembre; le sezioni che si rendono vacanti dal 1° luglio al 31

dicembre svolgono le elezioni a cavallo del 15 giugno dell'anno successivo. La nomina del Presidente avrà luogo il 1 gennaio e il 1 luglio. Il Presidente dimissionario ed il Commissario Straordinario attueranno la stessa procedura indicata nei precedenti articoli 29b, 29c, 29d, 29e.

I componenti del Consiglio di Sezione, i candidati e gli autocandidati non possono far parte del seggio elettorale.

Articolo 28

La formazione della lista dei Candidati è devoluta al Consiglio di Sezione tenendo presente che tutti gli iscritti alla Sezione ed ai Nuclei ad essa collegati sono proponibili per l'elezione a Presidente di Sezione.

La lista dei candidati proposta dal Consiglio di Sezione, dovrà comprendere, elencati in ordine alfabetico e con il grado, non meno di tre nominativi e non più di cinque per le Sezioni fino a 2000 iscritti, e non più di dieci per le Sezioni con più di 2000 iscritti.

Gli iscritti che desiderano candidarsi alla elezione, se in regola con la tessera associativa, segnaleranno il proprio nominativo alla Presidenza della Sezione.

La segnalazione deve giungere alla Presidenza della Sezione non più tardi di 30 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Tali nominativi saranno aggiunti in ordine alfabetico e con il grado, sotto la voce "autocandidati", alla lista predisposta dal Consiglio di Sezione.

Quando la Sezione è retta da un Commissario Straordinario, i compiti previsti per il Presidente di Sezione ed il Consiglio di Sezione sono assolti dal Commissario Straordinario.

28a

Una settimana prima delle elezioni, il Consiglio di Sezione nominerà i componenti del seggio elettorale scegliendoli fra gli iscritti in regola con il tesseramento.

Quando una Sezione è retta da un Commissario Straordinario i componenti il seggio elettorale sono scelti e nominati dal Commissario stesso.

28b

Il seggio elettorale, installato di massima nella sede della Sezione è composto da un Presidente, due scrutatori e da un supplente.

Per Sezioni numerose può essere nominato un quinto componente del seggio con funzioni di Segretario.

Per Sezioni molto numerose possono essere costituiti più seggi elettorali, installati possibilmente nella stessa sede della Sezione.

Lo scrutatore supplente subentra nel seggio elettorale al posto dello scrutatore o del segretario assente.

Lo scrutatore più elevato in grado sostituisce il Presidente del Seggio in caso di sua assenza ed il supplente subentra quale scrutatore.

28c

La scheda di votazione dovrà essere predisposta per un solo nominativo e portare la stampigliatura della Sede della Sezione e la data delle elezioni.

28d

Nel locale del Seggio deve essere predisposto un angolo appartato, con superficie di appoggio, dove il votante possa esprimere il voto.

28e

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio gli richiederà la tessera U.N.U.C.I., ne controllerà la validità e controllerà il nominativo sull'elenco degli iscritti votanti della Sezione.

28f

E' ammessa la votazione per delega, ma non più di tre deleghe per ciascun votante. La delega dovrà risultare da una dichiarazione scritta e firmata dal delegante, accompagnata dalla tessera del medesimo per il controllo dell'autenticità della firma ed il controllo di quanto prescritto dall'Articolo 28a.

28g

Sulla scheda deve essere scritto solo il nome del candidato preferito, scelto nella lista dei candidati esposta dentro e fuori il locale del seggio elettorale.

Sono nulle le schede che indicano più di un nome o un nome non scritto nella lista dei candidati.

28h

Ad avvenuta introduzione della scheda, piegata in quattro, nell'urna, il Presidente restituirà al votante la tessera e spunterà il suo nominativo sul tabulato della Sezione o altro elenco che riporti i nominativi degli aventi diritto al voto.

28i

Trascorsa l'ora prescritta per la chiusura delle votazioni, ovvero risultando che gli iscritti al seggio hanno tutti votato, il Presidente del seggio elettorale, dichiarerà chiusa la votazione e, assistito dagli scrutatori, procederà allo scrutinio e redigerà il relativo verbale.

Allo scrutinio possono assistere gli iscritti alla Sezione.

28l

Il verbale sarà firmato dal presidente del seggio e dai due scrutatori e dovrà indicare:

1. Nomi dei componenti del seggio elettorale
2. Ora di apertura e di chiusura delle votazioni
3. Numero degli aventi diritto al voto
4. Numero dei votanti
5. Numero dei voti riportati dai nomi scritti sulle schede
6. Numero delle schede valide, di quelle contestate, nulle bianche
7. Eventuali contestazioni
8. Ora di chiusura del verbale

28m

Il Presidente del Seggio darà pubblica lettura del verbale e proclamerà l'eletto.

Nel caso di più seggi elettorali in una stessa Sezione solo dopo chiusi i singoli verbali, i Presidenti dei seggi si riuniscono e sommati e confrontati i risultati; il più elevato in grado dei Presidenti proclamerà l'eletto.

In caso di parità di voti fra due o più nominativi, sarà proclamato eletto quello da più anni iscritto all'U.N.U.C.I..

28n

Le schede, una copia del verbale e degli eventuali allegati, chiusi in un pacco sigillato a cura del Presidente del seggio elettorale, saranno depositati presso la Sezione che li conserverà nel proprio archivio.

28o

Copia del verbale dovrà essere inviata alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale.

28p

Alla chiusura delle elezioni le schede non utilizzate verranno chiuse in pacco e depositate presso la Sezione per la utilizzazione in elezioni successive.

28q

I reclami concernenti le operazioni elettorali dovranno essere inviati al Delegato Regionale non oltre 10 giorni dalla votazione.

28r

Il Delegato Regionale deciderà sui reclami, dopo aver richiamato dalla Sezione il pacco sigillato contenente le schede ed il verbale.

28s

Contro la decisione del Delegato Regionale è ammesso ricorso alla Presidenza Nazionale, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

Articolo 29 Elezioni Delegato Regionale

Le elezioni del Delegato Regionale hanno sempre luogo per corrispondenza a cura della Presidenza Nazionale.

Il mandato del Delegato Regionale inizia il 1° gennaio ed ha durata quinquennale.

29a

Se l'elezione, per eventi particolari, avviene nel corso dell'anno (dimissioni del Presidente di Sezione Delegato Regionale, decadenza dalla carica per impedimento o assenza) la durata della carica inizia dal giorno della proclamazione dell'eletto e termina il 31 dicembre del 5° anno.

Tutto ciò premesso per i Presidenti la cui nomina scade il 15 aprile 2006 sarà concessa una proroga fino al 15 novembre 2006 salvo che non intendano effettuare le elezioni il 15 novembre del corrente anno per cui sarà necessario che presentino lettera di dimissioni entro il 31 ottobre p.v. per il periodo dal 1 novembre 2005 al 15 aprile 2005.

29b

Deve essere cura dei presidenti di Sezione - elettori trasmettere il proprio voto alla Presidenza Nazionale tempestivamente, perché il giorno indicato per l'apertura delle buste esso sia sicuramente pervenuto.

Le buste arrivate in ritardo sono considerate come non pervenute.

Articolo 30 Procedura dell'elezione del Delegato Regionale

30a

Entro i 60 giorni successivi alla elezione dei Presidenti di Sezione o precedenti la scadenza del mandato del Delegato Regionale, per i casi di cui al precedente articolo 31a, il segretario Generale della presidenza Nazionale invia ad ogni Presidente di Sezione della Circoscrizione Regionale UNUCI un plico contenente:

1. una scheda per la votazione con già scritti i nominativi dei tre Presidenti di Sezione che la Presidenza Nazionale indica (Articolo 19c del presente regolamento)
2. una busta particolare nella quale rinchiudere la scheda votata. La lettera di accompagnamento indicherà il giorno e l'ora in cui avverrà l'apertura delle buste.

Per assicurare l'opportuna segretezza del voto, la scheda sarà compilata dall'elettore ponendo un segno di croce accanto ad uno di nominativi scritti sulla scheda o scrivendo a macchina un nominativo diverso dalla terna dei candidati proposti dalla Presidenza nazionale e tratto dall'elenco dei Presidenti di Sezione inviato.

30b

Il Presidente Nazionale nomina una commissione, composta da un Vice Presidente Nazionale - che la presiede - e da due Ufficiali della Presidenza Nazionale, che dovrà procedere all'apertura delle buste.

30c

Ogni Presidente di Sezione, compilata la scheda come detto al precedente punto a) e rinchiusa nella busta allo scopo ricevuta, la invierà con lettera di trasmissione alla Presidenza Nazionale - Ufficio del Segretario Generale - in busta intestata della Sezione.

Busta della Sezione e lettera di trasmissione saranno distrutte dal Segretario Generale dopo aver registrato l'arrivo del voto della Sezione stessa.

30d

La Commissione indicata al precedente punto b) si riunirà alla data e all'ora fissata, procederà all'apertura delle buste pervenute dalle Sezioni ed accerterà i risultati delle votazioni che verranno confermati in apposito verbale.

30e

Il Presidente Nazionale, preso atto dei risultati della votazione, proclamerà eletto, dandone comunicazione all'interessato ed a tutti i Presidenti di Sezione della circoscrizione: In caso di parità di voti fra due nominativi, sarà proclamato eletto il Presidente della Sezione più numerosa.

30f

Le schede votate e copia del verbale della Commissione, chiusi in un plico sigillato, saranno conservati agli atti dall'ufficio del Segretario Generale.

30g

Sulla scheda deve essere segnalato o scritto solo il nome del presidente di Sezione designato per l'incarico di Delegato Regionale, con le modalità di cui al precedente Articolo 32a.

Ogni altro segno, timbro o firma fatti sulla scheda provocano l'annullamento della scheda stessa.

PARTE SESTA - Organi fuori del territorio nazionale

Articolo 31

In stati esteri possono essere costituite Sezioni UNUCI fra gli Ufficiali in congedo residenti nello Stato ove la Sezione venga costituita.

In tali casi la Presidenza Nazionale chiederà autorizzazione al Gabinetto del Ministro della Difesa e prenderà poi le necessarie intese con le autorità diplomatiche e consolari del paese dove la Sezione dovrebbe essere costituita.

Qualora in uno stesso Stato estero fossero costituite due o più sezioni UNUCI, il Presidente Nazionale può attribuire ad uno dei Presidenti di Sezione l'incarico di "Delegato".

PARTE SETTIMA - Norme transitorie

Articolo 32

Per la prima applicazione del presente Regolamento, le date per l'elezione dei Presidenti di Sezione e dei Delegati Regionali saranno fissate dalla Presidenza Nazionale.

32a

Fino alla proclamazione del Presidente di Sezione nuovo eletto, le Sezioni sono dirette dai Capi di Sezione in carica che continuano a svolgere tutte le attività di direzione, programmazione e amministrazione che sono loro proprie.

Tutti gli incumbenti del Consiglio di Sezione previsti dall'Articolo 30 del presente Regolamento in merito alla formazione delle liste dei candidati ed all'effettuazione delle elezioni, saranno assolti dal Capo Sezione assistito dai Consiglieri disponibili con il vigente ordinamento.

32b

I gruppi Provinciali debbono intendersi sciolti e trasformati in Sezioni sotto la data di proclamazione del Presidente di Sezione.

Il loro carteggio rimane in custodia alla Sezione.

32c

Fino all'elezione dei Delegati Regionali, indetta dalla Presidenza Nazionale secondo l'articolazione in circoscrizioni territoriali UNUCI indicata all'Articolo 19b del presente Regolamento, le Sezioni saranno controllate dai Gruppi Regionali esistenti per l'azione di coordinamento, direzione ed amministrazione che sono loro proprie, assumendo altresì gli incumbenti relativi ai Delegati Regionali per le elezioni dei Presidenti di Sezione e di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento.

All'atto dell'elezione dei Delegati Regionali, i Gruppi Regionali devono intendersi sciolti ed il loro carteggio, protocollo ed archivio, devono essere consegnati ai Delegati Regionali eletti.

Articolo 33

All'atto della elezione dei Delegati Regionali, le Sezioni comprese nell'area delle circoscrizioni regionali UNUCI, di cui all'Articolo 19b del presente Regolamento, sono poste sotto il coordinamenti e controllo dei Delegati Regionali eletti.

ALLEGATO A - CIRCOSCRIZIONI REGIONALI DELL'U.N.U.C.I.

L'Articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana suddivide il territorio dello Stato in 20 Regioni.

In esse, le Sezioni dell'UNUCI sono così distribuite:

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE	N° SEZIONI
1. Piemonte	12
2. Valle d'Aosta	1
3. Lombardia	18
4. Veneto	13
5. Trentino Alto Adige	6
6. Friuli Venezia Giulia	7
7. Liguria	7
8. Emilia Romagna	14
9. Toscana	14
10. Umbria	5
11. Marche	9
12. Lazio	12
13. Abruzzo	6

14. Molise	1
15. Campania	8
16. Puglia	12
17. Basilicata	2
18. Calabria	5
19. Sicilia	22
20. Sardegna	6
	180

Con l'ordinamento fissato dall'Articolo 17 comma b) del Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'UNUCI, le 15 circoscrizioni Regionali UNUCI hanno la seguente composizione:

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE	N° SEZIONI
1. Liguria	7
2. Piemonte e Valle d'Aosta	13
3. Lombardia	18
4. Veneto e Trentino Alto Adige	19
5. Friuli Venezia Giulia	7
6. Emilia Romagna	14
7. Toscana	14
8. Umbria	5
9. Marche	9
10. Lazio, Abruzzo e Molise	19
11. Campania	8
12. Puglia e Basilicata	14
13. Calabria	5
14. Sicilia	22
15. Sardegna	6
	180

In particolare, ognuna di esse è composta dalle Sezioni qui di seguito indicate (situazione al gennaio 2003).

1. Circoscrizione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta (n. 13 Sezioni):

Torino, Alessandria, Asti, Biella, Borgosesia, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Vercelli, Aosta

2. Circoscrizione Regionale Lombardia (n. 18 Sezioni):

Milano, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Crema, Cremona, Gallarate, Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Melegnano, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Voghera-Oltrepò.

3. Circoscrizione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige (n. 19 Sezioni):

Verona, Adria, Bassano del Grappa, Belluno, Bolzano, Bressanone, Brunico, Legnago, Merano, Mestre, Padova, Rovereto, Rovigo, Schio, Trento, Treviso, Venezia, Vicenza, Conegliano Veneto.

4. Circoscrizione Regionale Friuli Venezia Giulia (n. 7 Sezioni):

Udine, Cervignano del Friuli, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Tolmezzo, Trieste.

5. Circoscrizione Regionale Liguria (n. 7 Sezioni)

Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Savona.

6. Circostrizione Regionale Emilia Romagna (n. 14 Sezioni)

Bologna, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

7. Circostrizione Regionale Toscana (n. 15 Sezioni):

Firenze, Arezzo, Carrara, Chianciano Terme, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Viareggio.

8. Circostrizione Regionale Umbria (n. 5 Sezioni):

Perugia, Orvieto, Spoleto, Terni, Todi

9. Circostrizione Regionale Marche (n. 10 Sezioni):

Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fabriano, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, S. Benedetto del Tronto.

10. Circostrizione Regionale Lazio, Abruzzo e Molise (n. 19 Sezioni):

Roma, Bracciano, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Monterosi, Ostia Lido, Rieti, Tivoli, Viterbo, Chieti, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Campobasso, Sud Pontino, Avezzano, Anzio-Nettuno.

11. Circostrizione Regionale Campania (n. 8 Sezioni):

Napoli, Benevento, Avellino, Capua, Caserta, Salerno, Penisola Sorrentina, Torre del Greco.

12. Circostrizione Regionale Puglia e Basilicata (n. 14 Sezioni):

Bari, Andria, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Lecce, Lucera, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, Matera, Potenza.

13. Circostrizione Regionale Calabria (n. 5 Sezioni):

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

14. Circostrizione Regionale Sicilia (n. 22 Sezioni):

Palermo, Acireale, Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Enna, Giarre, Licata, Lipari, Marsala, Messina, Milazzo, Modica, Noto Patti, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, S. Agata Militello, Trapani, Vittoria.

15. Circostrizione Regionale Sardegna (n. 6 Sezioni):

Cagliari, Carbonia, Iglesias, Nuoro, Oristano, Sassari.

Regio decreto - legge 9 dicembre 1926, n. 2352^{16 17}

convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261

Costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.)

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

visto l'Articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;¹⁸

ritenuta l'urgente necessità di riunire in un sol fascio le forze degli ufficiali in congedo d'Italia;

udito il consiglio dei ministri;

sulla proposta del capo del governo, primo ministro segretario di stato e ministro segretario di stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi ministri segretari di stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale;

16 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1927.

17 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 41), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", il presente decreto è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento avvenuto in data **9 ottobre 2010**.

18 Legge 31 gennaio 1926, n. 100 "Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche", vedasi però le attuali norme costituzionali.

abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1

È costituita l'*Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia* per provvedere con efficace concorso agli scopi che lo stato intende perseguire nel campo della preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle forze armate.

L'ente sarà disciplinato con apposito statuto che sarà firmato, d'ordine nostro, dal Capo del Governo, primo Ministro segretario di Stato e Ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dal Ministro segretario di Stato per le finanze.

Articolo 2

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ha personalità giuridica propria.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra, che la esercita di intesa coi ministeri della marina e dell'aeronautica.

Articolo 3

Alle spese di funzionamento dell'unione si provvederà:

- a. a partire dall'esercizio finanziario 1927-28, con il contributo dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Croce rossa italiana nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti dei rispettivi bilanci;
- b. con il reddito di eventuali donazioni nonché colle elargizioni e con i proventi o contributi ammessi dallo statuto.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 è autorizzata la somma di 1.400.000 da iscriversi nel capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio suddetto verso contemporanea diminuzione di 1.200.000 rispettivamente dallo stanziamento di ciascuno dei capitoli 24 e 38 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926

Vittorio Emanuele

Mussolini - Volpi - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927

Allegato - Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (omissis)¹⁹

Legge 12 febbraio 1928, n. 261^{20 21}

**Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352,
concernente la costituzione della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.**

Preambolo

Vittorio Emanuele III

19 Si tralascia il testo del primo Statuto dell'UNUCI in quanto abrogato dai successivi.

20 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1928

21 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 41), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", la **presente legge è abrogata** a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento avvenuto in data **9 ottobre 2010**.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia
il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1928
Vittorio Emanuele
Mussolini - Volpi - Belluzzo
Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Legge 24 dicembre 1928, n. 3242²²

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia
il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

Gli ufficiali superiori e inferiori in congedo delle Forze armate dello Stato, aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione, sono iscritti d'ufficio all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli ufficiali superiori ed inferiori non aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione e quelli appartenenti alla Croce rossa italiana possono essere iscritti all'Unione in seguito a loro domanda.

Non potranno, in ogni caso, essere iscritti all'Unione nazionale quegli ufficiali che risultino di non buona condotta morale o che abbiano comunque svolta un'attività in contrasto con gli interessi della nazione.

Quelli di essi che vi si trovino iscritti dovranno essere cancellati.

Articolo 2

Apposita commissione, che sarà presieduta dal presidente dell'Unione e composta:

- a. da un delegato di ciascuno dei ministeri militari;
- b. da due delegati del direttorio del partito nazionale fascista;
- c. dal segretario dell'unione,

prenderà in esame la posizione di ogni ufficiale, ai fini della selezione prevista al terzo comma dell'articolo precedente, e riferirà al Ministero della guerra per i provvedimenti che ne conseguono.

Articolo 3

Allo scopo di procurare agli ufficiali in congedo i mezzi per sopperire alle eventuali spese inerenti agli speciali obblighi che loro impone la qualifica di ufficiali e predisporre quelle facilitazioni che valgono a migliorare la loro condizione, è costituita, in seno all'Unione, l'opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, quale ente fornito di personalità giuridica.

²² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 1929

Ad essa saranno iscritti d'ufficio tutti gli ufficiali ammessi all'Unione.

L'opera avrà bilancio e gestione separati da quelli dell'Unione e sarà posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra, il quale la eserciterà di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Il presidente dell'Unione sarà anche presidente dell'opera di assistenza.

La quota d'iscrizione all'opera di assistenza è stabilita in lire 100 e potrà essere corrisposta anche ratealmente.

Articolo 4

Gli enti sopradetti verranno disciplinati con apposito statuto che sarà approvato, sentito il Consiglio di stato, dal Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e dai ministri segretari di stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i ministri segretari di stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale.

Articolo 5

In attesa dell'emanazione dello statuto di cui al precedente articolo, è conferita al presidente la facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari per il riordinamento ed il funzionamento dell'Unione e per la graduale attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928

Vittorio Emanuele

Mussolini - Mosconi - Martelli.

Visto, il guardasigilli: Rocco.

Legge 17 dicembre 1934, n. 2137

Conversione in legge del regio decreto - legge 28 settembre 1934, n. 1697²³

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

visto il regio decreto - legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261;

vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, concernente il riordinamento dell'ente suddetto;

visto l'articolo 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;²⁴

ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'ordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

sentito il consiglio dei ministri;

sulla proposta del capo del governo, primo ministro segretario di stato e ministro segretario di stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto col ministro segretario

di stato per le finanze;

abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1

²³ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1934.

²⁴ Legge 31 gennaio 1926, n. 100 "Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche", vedasi però le attuali norme costituzionali.

L'opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, istituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Il patrimonio e le funzioni dell'opera sono devoluti all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia che viene posta alla diretta dipendenza del segretario del partito nazionale fascista, e che sarà disciplinata da apposito statuto, compilato dallo stesso segretario del partito e approvato dal capo del governo, udito il consiglio di stato.

Articolo 2

Hanno obbligo di iscrizione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia gli ufficiali del Regio Esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e tutti gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, ed in congedo (complemento, ausiliaria, congedo provvisorio, riserva) di qualsiasi grado ed in qualunque posizione si trovino, esclusi soltanto i sacerdoti.

Possono esservi iscritti a domanda: i sacerdoti effettivamente rivestiti del grado di ufficiale, gli ufficiali in congedo assoluto, nonché quelli appartenenti alla Croce rossa italiana ed al Sovrano militare ordine di Malta.

Gli iscritti debbono corrispondere la quota di lire 100 di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, per la costituzione dei fondi necessari al conseguimento dei fini assistenziali degli stessi iscritti.

Articolo 3

La commissione di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Gli ufficiali iscritti ritenuti non meritevoli di appartenere all'unione, o comunque passibili di punizione, saranno deferiti all'amministrazione dalla quale dipendono, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Articolo 4

Per la riscossione delle quote di cui al precedente articolo 2, nonché dei contributi ammessi dallo statuto, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia potrà servirsi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, che vi provvederanno senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da pattuirsi, caso per caso, dall'Unione con ciascun esattore.

Articolo 5

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia è autorizzata a concedere agli ufficiali in congedo, regolarmente iscritti, che siano impiegati dello Stato, di enti locali e parastatali, prestati contro cessione del quinto dello stipendio, ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 24 settembre 1908, n. 574.

Articolo 6

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, rimangono ferme le disposizioni del regio decreto - legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, e della legge 24 dicembre 1928, n. 3242.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934

Vittorio Emanuele

Mussolini - Jung.

Visto, il guardasigilli: de Francisci.

Registrato alla corte dei conti, addì 23 ottobre 1934

Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203²⁵ ²⁶
Regolamento recante riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Consiglio dei Ministri: 18/09/2009

Proponenti: Difesa

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;
vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI è stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;
visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;²⁷
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;²⁸
visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;²⁹

25 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12.

26 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 390), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", il **presente decreto è abrogato** a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento avvenuto in data **9 ottobre 2010**.

27 Il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59" prevede all'articolo 2:

Articolo 2 - Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.

1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 4;

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.

Il termine di cui al comma 2 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2006, da successivi decreti.

28 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

29 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70".

visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;³⁰

visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;³¹

considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;³²

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

30 L'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” recitano:

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;*
- b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;*
- c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;*
- d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;*
- e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;*
- f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);*
- g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;*
- h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;*
- i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.*

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

31 L'articolo 26 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” recita:

Articolo 26 - Taglia-enti

legge 3 agosto 2009, n. 102;³³
acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1 - Natura e finalità dell'ente

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: "UNUCI", costituita e dotata di personalità giuridica propria con regio decreto - legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, è riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
- b. mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
- c. promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
- d. sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
- e. realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009 (70), non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. ... omissis ...

- 32 Il d.m. 19 novembre 2008 "Conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ha confermato l'UNUCI quale ente pubblico non economico.
- 33 D.l. 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102.

iscritti.

Articolo 2 - Soci ordinari

1. Possono fare parte dell'UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

Articolo 3 - Organi centrali

1. Sono organi dell'UNUCI:
 - a. il presidente nazionale;
 - b. il consiglio nazionale;
 - c. il consiglio di amministrazione;
 - d. il collegio dei revisori.
2. Il presidente è tratto dai soci dell'UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400³⁴, e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 4.
3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 5.
4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.
5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

Articolo 4 - Statuto

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419³⁵, e nel decreto legislativo 30 marzo

34 Legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

35 Il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59" prevede all'articolo 13:

Articolo 13 - Revisione statutaria.

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

- 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;*
- 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della*

2001, n. 165³⁶, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

- a. le categorie di soci;
- b. i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;
- c. le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;
- d. eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
- e. la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;
- f. i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'UNUCI nei confronti delle sezioni, nonché

gratuità degli incarichi;

- b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;*
- c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;*
- d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;*
- e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;*
- f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;*
- g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;*
- h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;*
- i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;*
- l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;*
- m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;*
- n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;*
- o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario,*

- le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
- g. criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle sezioni.

Articolo 5 - Articolazioni territoriali

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'UNUCI, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 4, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

Articolo 6 - Entrate

1. Le entrate dell'UNUCI sono costituite da:
- a. quote dei soci;
 - b. rendite patrimoniali;
 - c. corrispettivi per servizi resi;
 - d. donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
 - e. eventuali contributi pubblici;
 - f. entrate eventuali e diverse.

Articolo 7 - Amministrazione e contabilità

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97³⁷.

deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attingenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.

36 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

37 L'articolo 2 del d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70" recita:

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UNUCI.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal presidente dell'UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 3, comma 4.
3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all'articolo 17 dello statuto dell'UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735.
4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell'eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66³⁸ Codice dell'ordinamento militare

Libro primo - Organizzazione e funzioni

(omissis)

Titolo III - Amministrazione della difesa

(omissis)

Capo II - Ministero della difesa Sezione I - Amministrazione centrale e periferica

(omissis)

Articolo 20 - Enti vigilati

1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
 - a) l'Agenzia industrie difesa;
 - b) la Difesa servizi spa;
 - c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
 - d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
 - e) l'Unione italiana tiro a segno;
 - f) la Lega navale italiana;

Articolo 2 - Ambito di applicazione.

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70, è regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella L. 7 agosto 1990, n. 241 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.

3. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, è trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

38 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, entrato in vigore il 9 ottobre 2010

g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;

h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.

2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell' articolo 48 e nell' articolo 535.

3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.³⁹

(omissis)

Libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

(omissis)

Titolo III - Disposizioni finali

(omissis)

Articolo 2268 - Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento⁴⁰, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

(omissis)

41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261;

(omissis)

Articolo 2269 - Abrogazione espressa di norme secondarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

(omissis)

390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90⁴¹

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246⁴².

Libro primo - Organizzazione e funzioni

(omissis)

Titolo II - Amministrazione della difesa

(omissis)

Capo III - Enti vigilati

39 Comma così corretto dal Comunicato del 7 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2010, n. 209

40 Avvenuta in data 9 ottobre 2010

41 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140, entrato in vigore il 9 ottobre 2010

42 Legge 28 novembre 2005 n. 246 "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005"

Sezione I - Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Articolo 47 - Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, costituita e dotata di personalità giuridica propria, è ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che ha prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
- b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
- c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
- d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;
- e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Articolo 48 - Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Possono fare parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana e del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di custodia e della giustizia militare.

Articolo 49 - Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Sono organi dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:

- a) il presidente nazionale;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente è tratto dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall' articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 4.

3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all' articolo 51.

4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.

5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti

salvi i rimborsi di cui all' articolo 50, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

Articolo 50 - Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell' articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché alla presente sezione. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

- a) le categorie di soci;
- b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 49;
- c) le modalità di svolgimento dell'attività di istituto;
- d) gli eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;
- e) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;
- f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia nei confronti delle sezioni, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;
- g) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali con possibilità di delegare la gestione alle sezioni.

Articolo 51 - Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all' articolo 50, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

Articolo 52 - Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Le entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono costituite da:

- a) quote dei soci;
- b) rendite patrimoniali;
- c) corrispettivi per servizi resi;
- d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;
- e) eventuali contributi pubblici;
- f) entrate eventuali e diverse.

Articolo 53 - Amministrazione e contabilità

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.⁴³

(omissis)

43 Comma così corretto da Comunicato 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2010, n. 158

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138⁴⁴

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo⁴⁵.

Titolo I - Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

Articolo 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

(omissis)

31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196⁴⁶ ⁴⁷, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo

44 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2011, n. 188, entrato in vigore il 14 agosto 2011

45 Legge 28 novembre 2005 n. 246 "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005"

46 Il riferimento corretto è legge 31 dicembre 2009, n. 196

47 Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", testo vigente all'agosto 2011.

Articolo 1 - Principi di coordinamento e ambito di riferimento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco riportato nel Comunicato dell'ISTAT del 24 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2010, n. 171:

L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprende le unità istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 - Sistema Europeo dei Conti.

Amministrazioni Pubbliche per tipologia

Amministrazioni Centrali

omissis

Enti a struttura associativa

omissis

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

omissis

Amministrazioni locali

omissis

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

omissis

determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

(omissis)